



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

\*\*\*

## **COVID 19 (CORONAVIRUS)**

**D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020**

**PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 11 GIUGNO 2020 N. 147**

**REGIONE TOSCANA - ORDINANZA N. 62 DELL'8 GIUGNO 2020**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

dopo le più recenti circolari, La informiamo sulle ultime novità intervenute, dopo la recente pubblicazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno – Serie Generale – n. 147 e dell'Ordinanza n. 62 della Regione Toscana che ha abrogato interamente la precedente (n. 48 del 3 maggio 2020) che aveva introdotto e definito i protocolli anti contagio.

**La preghiera è quella di prendere conoscenza dei provvedimenti indicati, al fine di operare in linea con le direttive governative e regionali, tenendo anche conto che l'ordinanza 62 è anteriore al D.P.C.M dell'11 giugno scorso.**

▪ **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 (D.P.C.M.)**

Il provvedimento (D.P.C.M.) dello scorso 11 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 – Serie Generale - del medesimo giorno, ed è scaricabile al seguente indirizzo, corredato da numerosi allegati che, di fatto, non sono altro che i diversi protocolli e le numerose misure di prevenzione da adottare:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-11&atto.codiceRedazionale=20A03194&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

**Le disposizioni del decreto in commento si applicano a partire dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.**

***Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).***

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

▪ **Ordinanza 62 dell'8 giugno 2020 della Regione Toscana che sostituisce la precedente (n. 48)**

Come indicato nella precedente newsletter, cui era abbinata l'ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020 della Regione Toscana cui Vi rimandiamo, l'ordinanza n. 48 dello scorso 3 maggio 2020, che aveva introdotto le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 è stata sostituita, appunto, dalla detta nuova ordinanza.

**Stante la disposizione di chiusura con la quale la Regione Toscana dispone la cessazione dell'efficacia l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3 maggio 2020, dal 9 giugno 2020, salvo modifiche e integrazioni, la nuova ordinanza (n. 62) fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria è quella valida.**

Di conseguenza, essendo abortita l'ordinanza n. 48, tutto il relativo contenuto è da ritenersi "non" più valido ed efficace, con inevitabili conseguenze anche di natura operativa.

Essendo, però replicate talune indicazioni, restano valide, sebbene recuperabili non più dalla ordinanza n. 48 ma dalla 62, le seguenti indicazioni:

- **Attività di monitoraggio della siero prevalenza**: contenuto identico e quindi da rispettare nelle medesime condizioni (la locuzione è speculare in entrambe le due ordinanze);
- **Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**: al primo punto viene eliminata la raccomandazione dell'uso della mascherina nell'utilizzo dell'auto privata; è recepito il contenuto dell'allegato 12 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 (che però è stato sostituito interamente dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 sopra indicato); l'utilizzo della mascherina è previsto all'interno del luogo di lavoro, resta l'utilizzo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione, la distanza interpersonale di almeno 1,8 mt. E, in presenza di febbre (sopra i 37,5°) o di altri sintomi (con verifica sul posto o autocertificazione) è obbligatorio rimanere a casa; prime di iniziare il lavoro è necessario detergersi le mani e utilizzare le mascherine, facendo riferimento alle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di sanità (I.S.S.) sull'argomento; il servizio mensa deve garantire le distanze; il datore di lavoro deve sviluppare un'attività informativa consegnando protocolli e/o affiggendo istruzioni nei locali utilizzati.
- **Commercio al dettaglio**: previsione di accessi regolamentati con accesso con mascherina; consigliati pannelli di separazione, obbligo di fornire informazioni a salvaguardia e distanziamento; in presenza di carrelli posizionamento del gel in prossimità, rilevazione temperatura corporea.

**Come indicato, l'ordinanza vigente (la n. 62) dispone di fare sempre riferimento ai rapporti I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità) n. 5, 19, 21, 25 e 33 del 2020 e successivi sia per quanto riguarda gli ambienti di lavoro che per gli impianti di areazione.**

**In particolare per gli impianti, compresi quelli di trattamento dell'aria anche con parziale ricircolo, si passa da un obbligo settimanale a mensile (ogni 4 settimane).**

**Con riferimento al “protocollo anti-contagio”, l’ordinanza vigente dispone la “cessazione della trasmissione” entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della propria attività alla Regione Toscana dei protocolli richiesti dalla precedente ordinanza, la n. 48 del 3 maggio 2020 (punto iii dell’ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020).**

Dalla lettura della nuova ordinanza (la n. 62) che ha sostituito interamente la precedente (la n. 48), si rileva la completa assenza di indicazioni sugli obblighi di registrazione delle attività di sanificazione e di igienizzazione e sul tema della rilevazione quotidiana della temperatura corporea dei dipendenti.

**Si evidenzia, però, che in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi suggestivi resta il divieto recarsi sul posto di lavoro.**

Pur venendo meno l’espressa indicazione dell’obbligo di registrare le attività di pulizia e sanificazione, permanendo l’obbligo di eseguirle (igienizzazione) con cadenza giornaliera, con una maggior attenzione per le superfici e le attrezzature di maggior contatto, è consigliabile che le aziende e gli studi:

- **ottengano l’autocertificazione del dipendente sulla temperatura corporea e/o misurino con appositi dispositivi la stessa all’ingresso, avendo cura di prendere nota quotidianamente dei rilievi eseguiti fino a nuova e migliore formulazione nelle ordinanze, stante anche il fatto che l’ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020 fa riferimento e richiama sovente il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che, come indicato in precedenza, è stato sostituito dal D.P.C.M. 11 giugno 2020;**
- **mantengano il registro e relativa attestazione per documentare, in caso di controllo, l’effettivo svolgimento delle operazioni di igienizzazione e/o sanificazione eseguite periodicamente;**
- **mantengano tutte le precauzioni igieniche (gel, mascherine e guanti) con esecuzione di una minuziosa e frequente pulizia delle mani da parti dei titolari e dei dipendenti, nonché delle distanze interpersonali;**
- **mantengano depliant e avvisi informativi all’interno delle aziende e/o degli studi, affiggendo all’ingresso gli stessi o consegnandoli con le modalità più idonee ed efficaci.**

Naturalmente, questa è una estrema sintesi di tutti i provvedimenti richiamati e, quindi, è opportuna la presa visione di tutti i documenti qui richiamati.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordialità.

**Allegati:**

1. D.P.C.M. 11 giugno 2020;
2. Regione Toscana - ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020;
3. Regione Toscana - ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020.

*Pistoia, lì 13 giugno 2020*

**Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani**